

N. 1821

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALENTINO, BATTAGLIA e PELLICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1996

Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato
e di applicazione della pena su richiesta

ONOREVOLI SENATORI. - I procedimenti alternativi al dibattimento vennero introdotti dal legislatore del 1988 nel codice di procedura penale per consentire una definizione del processo in termini più solleciti e conseguire una più agevole definizione del carico giudiziario.

Infatti una serie di vicende chiaramente connotate sin dall'esito delle indagini preliminari avrebbero potuto agevolmente risolversi o attraverso il giudizio allo stato degli atti che sarebbe stato celebrato dal giudice dell'udienza preliminare ovvero attraverso l'applicazione di una pena su richiesta delle parti.

Nell'un caso e nell'altro la valutazione della proposta, che incide esclusivamente sulla posizione dell'indagato o dell'imputato, è però condizionata dall'eventuale consenso del pubblico ministero che in buona sostanza si caratterizza nella sottrazione al giudice della decisione circa l'accogliibilità delle richieste.

È ben vero, però, che la Corte costituzionale, con sentenza 15 febbraio 1991 n. 81, ha sostanzialmente restituito al giudice, quantomeno in tema di giudizi abbreviati, la facoltà di applicare all'imputato la riduzione della pena contemplata dall'articolo 442 codice di procedura penale prescindendo dall'eventuale dissenso del pubblico ministero nel caso in cui siano sussistenti le ragioni che giustifichino un giudizio allo stato degli atti.

Ma per l'applicazione della pena su richiesta, l'atteggiamento del pubblico ministero resta vincolante non consentendo, così, al giudice di considerare se sia congrua e giustificata la proposta di pena formulata dall'imputato che, sostanzialmente, si riconosce responsabile nel momento in cui affida al suo giudice una ipotesi sanzionatoria affinché venga giudicata aderente ai fatti addebitatagli.

Proprio l'esigenza di consentire al giudice la possibilità di esprimersi sulla richiesta dell'imputato, come è giusto sia, senza ostacoli di sorta, impone una riconsiderazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede l'applicazione della pena su richiesta delle parti previo consenso di una di esse.

Il pubblico ministero potrà esprimere un parere non vincolante, nei termini e nei modi previsti, circa l'opportunità che il giudice acceda alla richiesta dell'imputato o dell'indagato.

Tutto l'articolato del disegno di legge si ispira a tali principi innovando anche norme intimamente collegate a quelle afferenti al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena su richiesta. Ne consegue la previsione d'una mera acquisizione da parte dell'organismo giudicante del parere del pubblico ministero che avrà caratteristiche consultive e non già vincolati concludendo, così, quell'orientamento dottrinale (Nappi-Lupo) che nei riti alternativi era teso a limitare le esuberanti facoltà dell'accusa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 438 del codice di procedurale penale è sostituito dal seguente:

«Art. 438. - (*Richiesta di giudizio abbreviato*). - 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare.

2. La richiesta può essere formulata per iscritto oppure oralmente. La richiesta scritta deve essere depositata in cancelleria almeno sette giorni liberi prima della data fissata per l'udienza preliminare. La richiesta orale può essere presentata nel corso dell'udienza fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale designato con procura autenticata dal notaio o da altra persona autorizzata ovvero tramite difensore fornito di procura autenticata dallo stesso».

Art. 2.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439. - (*Parere del pubblico ministero*). - 1. Prima di decidere sulla richiesta dell'imputato, il giudice deve richiedere parere motivato non vincolante del pubblico ministero, al quale la richiesta scritta viene a tale scopo trasmessa senza ritardo; se il parere non viene espresso nei due giorni successivi alla ricezione della richiesta, il giudice procede egualmente. Sulla richiesta orale il pubblico ministero si pronuncia immediatamente».

Art. 3.

1. L'articolo 440 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - (*Provvedimenti del giudice*). -

1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti. In presenza di parere contrario del pubblico ministero motivato con il riferimento all'intervenuto rigetto di richiesta di proroga delle indagini preliminari, il giudice, se accoglie la richiesta, deve motivare, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, sulla non necessità di ulteriori indagini ai fini del decidere.

2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta scritta è depositata in cancelleria almeno due giorni liberi prima della data dell'udienza. Sulla richiesta orale il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza.

3. La richiesta scritta rigettata può essere riproposta oralmente in udienza fino al termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 438».

Art. 4.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il pubblico ministero ed il procuratore generale non possono proporre appello, neppure incidentale, contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599, previa, in ogni caso, la citazione dell'imputato. Il giudice dispone l'assunzione delle prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado nei limiti del comma 1 dell'articolo 603 nonché di quelle richieste da una parte nell'atto di appello, nei motivi presentati a norma del comma 4 dell'articolo 585 oppure in udienza, quando le ritiene utili ai fini del decidere. Il giudice

dispone altresì d'ufficio l'assunzione di ogni altra prova che reputi necessaria per la decisione».

Art. 5.

1. La rubrica del titolo II del libro VI del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «Applicazione della pena su richiesta dell'imputato o dell'indagato».

Art. 6.

1. Nel comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «L'imputato ed il pubblico ministero possono» sono sostituite dalle seguenti: «L'imputato può».

2. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e» sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: «La parte» sono sostituite dalle seguenti: «L'imputato».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Prima di accogliere o di rigettare la richiesta dell'imputato, il giudice deve richiedere il parere motivato del pubblico ministero».

Art. 7.

1. La rubrica dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: «Richiesta dell'imputato di applicazione della pena e parere del pubblico ministero».

2. All'articolo 446 del codice di procedura penale la parola «consenso» ovunque ricorra è sostituita dalle parole: «parere del pubblico ministero».

3. Il comma 3 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. La volontà dell'imputato è espressa nei modi e con le forme di cui al comma 3 dell'articolo 438».

Art. 8.

1. L'articolo 447 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 447. - (*Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari*) - 1. Nel corso delle indagini preliminari l'indagato può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta scritta di applicazione della pena. Se la richiesta è presentata, il giudice fissa, con decreto in calce alla stessa, l'udienza per la decisione, notificando la data al richiedente ed al suo difensore e comunicandola al pubblico ministero, che deve depositare nella segreteria del giudice, almeno tre giorni prima dell'udienza, il suo fascicolo, del quale indagato e difensore possono prendere visione ed estrarre copia.

2. Nell'udienza il pubblico ministero ed il difensore sono sentiti se compaiono».

Art. 9.

1. L'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 448. - (*Provvedimenti del giudice*). - 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'indagato o dell'imputato. Quando la richiesta sia stata rigettata, la relativa sentenza può essere parimenti pronunciata anche d'ufficio, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando il giudice ritiene che la pena proposta dal richiedente sia risultata congrua all'esito dei relativi dibattimenti.

2. Il pubblico ministero che abbia formulato parere contrario alla richiesta dell'indagato o dell'imputato può proporre appello contro la sentenza di applicazione della pena. In caso di sentenza emessa nell'udienza di cui all'articolo 447, o nell'udienza preliminare, sull'appello decide, con le forme di cui all'articolo 428, comma 2, la Corte di appello che, in caso di accoglimento

dell'impugnazione, emetterà decreto che dispone il giudizio ordinario.

3. Quando la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578».

